

La responsabilità del proprietario del fondo per l'abbandono di rifiuti da parte di terzi tra principio di colpevolezza e tutela dell'ambiente. Nota a Cass., Sez. III Pen., 19 gennaio 2026, ud. 18 dicembre 2025, n. 1883

Landowner Liability for Waste Abandoned by Third Parties Between the Principle of Culpability and Environmental Protection: Note on the Judgment of the Italian Supreme Court of Cassation, Criminal Section III, 19 January 2026, No. 1883.

di Roberto Colucciello

Abstract [ITA]: La sentenza della Corte di cassazione, Sez. III penale, 19 gennaio 2026, n. 1883 affronta il tema della responsabilità del proprietario del fondo sul quale terzi abbiano abbandonato rifiuti, ribadendo l'impossibilità di configurare automaticamente una responsabilità penale fondata sulla sola titolarità del bene. La Corte afferma che il reato di deposito incontrollato di rifiuti di cui all'art. 256 del d.lgs. n. 152/2006 non può essere contestato al proprietario in forma omissiva in assenza di una specifica posizione di garanzia o di elementi idonei a dimostrare una partecipazione attiva, materiale o morale, alla condotta illecita. La pronuncia si inserisce nel consolidato orientamento giurisprudenziale volto a escludere forme di responsabilità oggettiva in materia ambientale, riaffermando la centralità dei principi di colpevolezza, personalità della responsabilità penale e legalità. Particolare rilievo assume, altresì, il rapporto tra obblighi amministrativi di ripristino ambientale e responsabilità penale, nonché il ruolo del *fumus commissi delicti* nell'adozione delle misure cautelari reali. La decisione contribuisce a definire i confini della responsabilità del proprietario del fondo, rafforzando un approccio garantista alla tutela penale dell'ambiente.

Abstract [ENG]: *The judgment of the Italian Supreme Court of Cassation, Criminal Section III, No. 1883 of 19 January 2026, addresses the issue of landowner liability where waste has been unlawfully dumped on private property by third parties. The Court reiterates that criminal liability cannot automatically arise from mere ownership of the land. It holds that the offence of unlawful waste disposal under Article 256 of Legislative Decree No. 152/2006 cannot be attributed to the landowner through omission alone, unless a specific duty of protection exists or evidence demonstrates active participation, either material or moral, in the unlawful conduct. The decision forms part of a consolidated line of case law aimed at excluding forms of strict liability in environmental criminal law and reaffirming the fundamental principles of culpability, personal criminal responsibility, and legality. Particular attention is paid to the distinction between administrative obligations of environmental restoration and criminal liability, as well as to the role of the *fumus commissi delicti* in the application of preventive seizure measures. The ruling contributes to clarifying the limits of landowner liability and strengthens a rights-based approach to environmental criminal protection.*

Parole chiave: responsabilità del proprietario – abbandono di rifiuti – posizione di garanzia – reati ambientali – principio di colpevolezza – sequestro preventivo.

Keywords: *English: landowner liability – waste dumping – duty of protection – environmental crimes – principle of culpability – preventive seizure*

SOMMARIO: 1. Premesse. – 2. Il caso *sub iudice*. – 3. La decisione della Suprema Corte. – 4. Considerazioni conclusive.

1. Premesse.

La sentenza della Terza Sezione penale della Corte di cassazione del 19 gennaio 2026, n. 1883, offre l'occasione per tornare a riflettere su una questione controversa nel diritto penale ambientale contemporaneo: la configurabilità di una responsabilità penale del proprietario del fondo sul quale soggetti terzi abbiano abbandonato rifiuti in assenza di una sua partecipazione diretta alla condotta illecita.

La pronuncia si inserisce all'interno di un dibattito che, da oltre un ventennio, interessa tanto la dottrina penalistica quanto la giurisprudenza di legittimità e che investe il delicato rapporto tra esigenze di tutela dell'ambiente e garanzie fondamentali del diritto penale. Se, infatti, la crescente attenzione verso la protezione dell'ambiente ha progressivamente ampliato il catalogo delle fattispecie incriminatrici e rafforzato gli strumenti repressivi a disposizione dell'autorità giudiziaria, altrettanto vero è che tale evoluzione non può condurre all'abbandono dei principi cardine dello Stato di diritto, primo fra tutti quello della personalità della responsabilità penale sancito dall'art. 27 della Costituzione.

La materia dei rifiuti rappresenta, sotto questo profilo, un terreno particolarmente sensibile. L'esigenza di contrastare efficacemente fenomeni diffusi di abbandono incontrollato e di gestione illecita ha spesso indotto gli operatori del diritto a ricercare figure soggettive facilmente individuabili cui imputare le conseguenze dell'illecito ambientale. Tra queste, il proprietario dell'area interessata dal deposito abusivo dei rifiuti è stato frequentemente considerato il soggetto naturalmente destinatario delle conseguenze giuridiche derivanti dall'illecito, soprattutto in ragione della disponibilità materiale del bene e della possibilità di esercitare poteri di vigilanza sullo stesso.

Una simile impostazione, tuttavia, rischia di scivolare verso forme di responsabilità sostanzialmente oggettiva che il sistema penale italiano non conosce e non può tollerare. Come è stato autorevolmente osservato, il diritto penale ambientale non costituisce un sottosistema separato dai principi generali del diritto penale, bensì una sua articolazione speciale che continua ad essere governata dalle categorie fondamentali della colpevolezza, della causalità e dell'offensività.

La decisione in commento si colloca precisamente lungo questa direttrice interpretativa. La Corte di cassazione ribadisce che il reato di deposito incontrollato di rifiuti previsto dall'art. 256, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 non può essere configurato in forma omissiva nei confronti del proprietario del fondo sul quale altri abbiano abbandonato rifiuti, salvo che sia accertata l'esistenza di una specifica posizione di garanzia ovvero una forma di compartecipazione all'illecito.

La questione assume una portata sistematica che trascende il singolo caso concreto.

In realtà, dietro il problema dell'abbandono dei rifiuti si cela una tematica più generale: quella della individuazione delle condizioni che consentono di trasformare un obbligo amministrativo di vigilanza o di ripristino ambientale in una posizione di garanzia penalmente rilevante. Si tratta di un tema che investe direttamente il rapporto tra l'art. 192 e l'art. 256 del citato decreto legislativo e che ha dato luogo, nel corso degli anni, ad un articolato dibattito interpretativo.

L'art. 192 del d.lgs. n. 152 del 2006 prevede, infatti, che il proprietario dell'area possa essere destinatario dell'ordine di rimozione dei rifiuti e di ripristino dello stato dei luoghi qualora la violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Tale disposizione ha una chiara natura amministrativa e persegue finalità ripristinatorie piuttosto che punitive. Diversa è, invece, la logica dell'art. 256, che configura una contravvenzione penale fondata sulla realizzazione di specifiche attività di gestione, raccolta, trasporto, recupero o smaltimento dei rifiuti in assenza delle prescritte autorizzazioni.

Confondere i due piani significherebbe attribuire rilevanza penale ad una mera omissione di vigilanza e che il legislatore ha inteso sanzionare, al più, sul versante amministrativo. Proprio per evitare tale sovrapposizione, la giurisprudenza della Corte di cassazione ha progressivamente elaborato un orientamento volto a circoscrivere la responsabilità del proprietario alle sole ipotesi in

cui sia dimostrato un effettivo coinvolgimento nell'illecito ambientale¹.

Sotto altro profilo, la pronuncia appare particolarmente significativa poiché riafferma la centralità della teoria delle posizioni di garanzia nel diritto penale dell'ambiente. Come noto, l'art. 40, comma 2, c.p. stabilisce che non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo. Tuttavia, la dottrina più autorevole ha da tempo chiarito che l'obbligo impeditivo non può essere desunto dalla mera titolarità di un diritto reale, ma deve trovare fondamento in una specifica fonte normativa o nell'assunzione concreta di una funzione di protezione o controllo².

Da questo punto di vista, la sentenza n. 1883 del 2026 si pone in linea di continuità con un orientamento ormai consolidato della Terza Sezione penale, che ha escluso la configurabilità di una responsabilità omissiva del proprietario del fondo in assenza di elementi sintomatici di una partecipazione attiva all'illecito ovvero di una condotta agevolatrice consapevole³.

La decisione assume, inoltre, particolare rilievo pratico nell'ambito dei procedimenti cautelari reali. Non sono, infatti, infrequenti i casi nei quali il sequestro preventivo viene disposto esclusivamente sulla base della disponibilità materiale dell'area interessata dall'abbandono dei rifiuti. La Corte ricorda, invece, che il giudizio sul *fumus commissi delicti* non può limitarsi ad una verifica astratta della configurabilità del reato, ma richiede l'esistenza di elementi concreti idonei a sostenere l'ipotesi accusatoria.

In tal modo, la sentenza contribuisce a rafforzare una concezione garantista del diritto penale ambientale, nella quale la tutela dell'ambiente non si traduce nell'affievolimento delle garanzie individuali, ma continua a svilupparsi nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale.

2. La vicenda *sub iudice*.

La vicenda sottoposta all'esame della Suprema Corte prende le mosse da un procedimento penale instaurato nei confronti del titolare del diritto di proprietà di alcuni terreni sui quali erano stati rinvenuti quattro distinti accumuli di rifiuti per un volume complessivo stimato in circa cinquecento metri cubi. Le risultanze investigative avevano consentito di accertare la presenza di materiali eterogenei depositati in modo incontrollato, inducendo l'autorità giudiziaria a ritenere configurabile una violazione della normativa in materia di gestione dei rifiuti prevista dal d.lgs. n. 152 del 2006.

In conseguenza di tali accertamenti, l'Autorità giudiziaria aveva disposto il sequestro preventivo delle aree interessate, misura successivamente sottoposta al vaglio del Tribunale del riesame.

Quest'ultimo, con una decisione destinata a costituire il nucleo centrale del successivo *iter* processuale, aveva annullato il provvedimento cautelare e aveva disposto la restituzione dei terreni all'avente diritto, rilevando l'insufficienza degli elementi raccolti ai fini dell'affermazione di una responsabilità penale in capo al titolare del diritto di proprietà.

La motivazione del Tribunale si era fondata essenzialmente sulla constatazione che le indagini non avevano evidenziato alcun collegamento concreto tra l'indagato e le attività di deposito dei rifiuti. L'unico dato certo emerso dagli accertamenti riguardava la titolarità dominicale dell'area, circostanza che, secondo il giudice del riesame, non avrebbe potuto essere considerata sufficiente per integrare il *fumus* del reato contestato.

Il Pubblico Ministero aveva proposto, quindi, ricorso per cassazione, lamentando una pluralità di violazioni di legge.

L'impostazione accusatoria appare particolarmente interessante poiché riflette una tendenza talvolta riscontrabile nella prassi investigativa ambientale. Secondo la Procura, il Tribunale avrebbe compiuto una valutazione eccessivamente penetrante delle risultanze probatorie, anticipando un

¹ Cfr. Cass., Sez. III, 7 ottobre 2015, n. 50997.

² M. ROMANO, *Commentario sistematico del codice penale*, vol. I, Milano, 2004, *sub* art. 40 c.p.

³ Vd. Cass., Sez. III, 30 giugno 2021, n. 36727.

giudizio di merito incompatibile con la natura cautelare del procedimento. Inoltre, l'accusa sosteneva che il contesto fattuale complessivamente considerato – caratterizzato dalla presenza di ingenti quantitativi di rifiuti e da un generale stato di degrado dell'area – avrebbe dovuto indurre il giudice a ritenere quantomeno plausibile l'ipotesi accusatoria.

L'argomentazione del Pubblico Ministero si sviluppava lungo una duplice direttrice.

Da un lato, veniva contestata la valutazione relativa all'assenza di responsabilità dell'indagata. Dall'altro, si sosteneva che, indipendentemente dalla posizione soggettiva della proprietaria, l'area dovesse comunque rimanere sottoposta a vincolo cautelare in quanto corpo del reato e possibile oggetto di futura confisca.

Si tratta di una prospettiva che richiama un tema particolarmente delicato nel diritto penale ambientale contemporaneo: la progressiva tendenza a valorizzare il bene quale elemento centrale della risposta sanzionatoria, talvolta prescindendo dalla piena individuazione delle responsabilità personali.

La dottrina ha da tempo evidenziato come il diritto penale dell'ambiente presenti una fisiologica tensione tra esigenze di tutela effettiva e principi tradizionali della responsabilità penale. La complessità delle dinamiche di aggressione all'ambiente, infatti, induce frequentemente l'interprete – come si è già accennato – a ricercare criteri di imputazione semplificati, capaci di garantire una risposta repressiva efficace anche in presenza di difficoltà probatorie.

Proprio in questo contesto si colloca la posizione della proprietaria del fondo.

L'idea che il titolare del bene debba rispondere delle attività illecite svolte sullo stesso trova una sua apparente giustificazione nella disponibilità materiale dell'area e nella possibilità di esercitare poteri di controllo. Tuttavia, una simile impostazione rischia di trasformare il diritto di proprietà in una sorta di fonte automatica di responsabilità penale, con evidenti ricadute sul principio costituzionale di colpevolezza.

La difesa dell'indagata, dal canto suo, aveva insistito proprio su questo aspetto, evidenziando come nessuna prova fosse stata acquisita circa una partecipazione attiva o un contributo causale all'abbandono dei rifiuti. La mera titolarità del terreno e l'eventuale mancata vigilanza non avrebbero potuto, secondo la prospettazione difensiva, trasformarsi automaticamente in responsabilità penale.

La contrapposizione tra le due impostazioni riflette, in definitiva, il confronto tra due differenti modelli di tutela ambientale: uno orientato ad ampliare il più possibile l'area della responsabilità per garantire l'effettività della repressione; l'altro volto a preservare le garanzie fondamentali del diritto penale anche a costo di restringere l'ambito dei soggetti punibili.

È proprio all'interno di questa dialettica che si inserisce la decisione della Suprema Corte.

3. La decisione della Suprema Corte.

La Terza Sezione penale rigetta il ricorso del Pubblico Ministero e conferma integralmente la decisione del Tribunale del riesame, cogliendo l'occasione per ribadire alcuni principi ormai consolidati nella giurisprudenza di legittimità in materia di reati ambientali.

La motivazione si caratterizza per un'impostazione rigorosamente ancorata ai principi generali del diritto penale e, in particolare, al tema delle posizioni di garanzia.

In apertura la Corte richiama il consolidato orientamento delle Sezioni Unite secondo cui il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti emessi in materia di sequestro preventivo è ammesso esclusivamente per violazione di legge e non consente una rivalutazione del merito delle risultanze investigative.

Tale premessa non costituisce un mero richiamo processuale, ma rappresenta il fondamento logico

dell'intera decisione.

La Corte evidenzia, infatti, come il Tribunale del riesame avesse correttamente valutato la concreta sostenibilità dell'ipotesi accusatoria, verificando l'esistenza di elementi idonei a dimostrare il coinvolgimento dell'indagata nelle condotte contestate.

Particolarmente significativa è la parte della sentenza dedicata alla natura della responsabilità del proprietario del fondo.

La Suprema Corte richiama espressamente una linea interpretativa secondo cui il reato di deposito incontrollato di rifiuti non può essere configurato in forma omissiva nei confronti del proprietario dell'area quando l'abbandono sia stato realizzato da soggetti terzi.

Il passaggio assume un rilievo sistematico di notevole importanza.

Secondo i giudici di legittimità, il proprietario può essere chiamato a rispondere soltanto quando emerga una condotta attiva di gestione dei rifiuti, una partecipazione materiale all'illecito oppure una forma di compartecipazione agevolatrice consapevole.

In assenza di tali elementi, l'omessa vigilanza sul fondo non assume rilevanza penale.

La soluzione appare perfettamente coerente con la disciplina generale dei reati omissivi impropri.

L'art. 40, comma 2, c.p. stabilisce, infatti, che il mancato impedimento dell'evento equivale alla sua causazione soltanto nei confronti di chi sia titolare di un obbligo giuridico di impedimento. La posizione di garanzia costituisce, dunque, il presupposto imprescindibile della responsabilità omissiva.

La Corte osserva che nel caso di specie nessuna posizione di garanzia era stata individuata. L'attività investigativa si era limitata a dimostrare la proprietà del terreno e non aveva accertato alcun comportamento attivo riferibile all'indagato. Mancava la prova di un consenso al deposito, di una collaborazione con gli autori materiali o di una successiva attività di gestione dei rifiuti.

La pronuncia si inserisce in un orientamento che, negli ultimi anni, ha progressivamente escluso la configurabilità di forme di responsabilità colposa non espressamente previste dalla fattispecie incriminatrice.

Come evidenziato dalla stessa Corte, la responsabilità contestata alla proprietaria si sarebbe fondata esclusivamente su una presunta negligenza nella custodia dell'area. Tuttavia, una simile impostazione finirebbe per attribuire rilevanza penale ad una condotta colposa che l'art. 256 T.U.A. non contempla⁴.

Di particolare interesse appare anche la parte della motivazione dedicata alla confisca.

La Corte chiarisce che l'assenza del *fumus commissi delicti* rende inevitabile la restituzione dell'area all'avente diritto e che i rifiuti rinvenuti non rientrano tra le ipotesi di beni per i quali opera il divieto assoluto di restituzione elaborato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite.

Anche sotto questo profilo emerge una concezione rigorosamente garantista della materia ambientale.

La tutela dell'ambiente non può, infatti, tradursi in una compressione dei diritti patrimoniali del soggetto quando non sia stata accertata una responsabilità personale o comunque una concreta riferibilità del fatto illecito.

La sentenza, pertanto, si segnala non soltanto per il principio affermato in tema di responsabilità del proprietario, ma anche per la conferma della necessità che ogni misura cautelare reale trovi fondamento in un'effettiva e concreta plausibilità dell'accusa.

4. Considerazioni conclusive.

La sentenza si colloca nel solco di un orientamento giurisprudenziale ormai prevalente, ma al tempo stesso assume una particolare rilevanza sistematica poiché riafferma con chiarezza alcuni principi fondamentali del diritto penale dell'ambiente in un momento storico caratterizzato da una

⁴ Cass., Sez. III, 5 aprile 2017, n. 28704

crescente espansione degli strumenti repressivi a tutela dell'ecosistema.

La vicenda processuale esaminata dalla Corte dimostra come il diritto penale ambientale continui a rappresentare uno dei settori nei quali più forte è la tensione tra esigenze di effettività della tutela e rispetto delle garanzie costituzionali. Da un lato vi è la necessità, sempre più avvertita dall'opinione pubblica e dalle istituzioni, di contrastare efficacemente fenomeni di degrado ambientale che spesso producono conseguenze irreversibili sul territorio; dall'altro permane l'esigenza di evitare che tale obiettivo conduca ad una progressiva erosione dei principi tradizionali della responsabilità penale.

La decisione in commento assume particolare importanza proprio perché si colloca in questo delicato punto di equilibrio.

La Corte, infatti, rifiuta qualsiasi automatismo tra proprietà del fondo e responsabilità per l'abbandono dei rifiuti. Una simile impostazione avrebbe certamente agevolato l'attività investigativa, consentendo di individuare immediatamente un soggetto cui attribuire la responsabilità dell'illecito. Tuttavia, essa avrebbe inevitabilmente determinato una forma surrettizia di responsabilità oggettiva incompatibile con il sistema costituzionale italiano.

L'art. 27 della Costituzione impone che la responsabilità penale sia personale. Tale principio non costituisce una mera regola processuale, ma rappresenta uno dei cardini dell'intero ordinamento penale. Ne deriva che nessun soggetto può essere chiamato a rispondere penalmente di un fatto riconducibile esclusivamente alla sfera di condotta di altri individui.

In quest'ottica appare pienamente condivisibile il ragionamento della Suprema Corte quando afferma che il proprietario del fondo non assume automaticamente una posizione di garanzia rispetto alle attività illecite poste in essere da terzi sulla propria area.

La posizione di garanzia, come elaborata dalla dottrina penalistica e dalla giurisprudenza, non può essere ricavata dalla mera titolarità di un diritto reale. Essa richiede l'esistenza di una specifica fonte normativa, contrattuale o funzionale che attribuisca al soggetto un concreto obbligo di protezione o di controllo.

La semplice disponibilità materiale di un bene non è dunque sufficiente a fondare una responsabilità omissiva.

Sotto questo profilo, la sentenza si inserisce coerentemente nella tradizionale elaborazione teorica dei reati omissivi impropri. La regola contenuta nell'art. 40, comma 2, c.p. rappresenta infatti una norma eccezionale rispetto al principio generale secondo cui il diritto penale punisce le azioni e non le omissioni. Proprio per questa ragione la giurisprudenza ha sempre richiesto che l'obbligo impeditivo sia individuato in modo rigoroso e non possa essere desunto attraverso interpretazioni analogiche o estensive.

La pronuncia assume, inoltre, particolare interesse per il rapporto che essa implicitamente instaura tra l'art. 192 e l'art. 256 del d.lgs. n. 152 del 2006.

Come noto, l'art. 192 disciplina il divieto di abbandono dei rifiuti e attribuisce all'autorità amministrativa il potere di ordinare la rimozione e il ripristino dello stato dei luoghi nei confronti del responsabile della violazione e, in determinate condizioni, anche del proprietario del fondo.

Tale disposizione ha, tuttavia, una funzione essenzialmente ripristinatoria.

La *ratio* della norma consiste nell'assicurare il recupero ambientale del sito contaminato e non nell'individuare automaticamente il soggetto penalmente responsabile dell'illecito.

La giurisprudenza amministrativa ha più volte precisato che l'ordine di rimozione può essere rivolto al proprietario soltanto in presenza di un elemento soggettivo di dolo o colpa, dovendosi escludere ogni forma di responsabilità oggettiva⁵.

La stessa logica è stata progressivamente recepita dalla giurisprudenza penale.

La sentenza n. 1883 del 2026 conferma, infatti, che il sistema non consente di trasferire automaticamente sul piano penale gli obblighi amministrativi gravanti sul proprietario dell'area.

Si tratta di una precisazione particolarmente importante.

⁵ CdS, Sez. V, 16 giugno 2009, n. 3885.

Negli ultimi anni si è infatti assistito ad una crescente tendenza a sovrapporre i due piani, attribuendo rilievo penale a condotte che il legislatore aveva inteso disciplinare esclusivamente sul versante amministrativo.

La decisione della Corte contribuisce, invece, a mantenere distinti i due livelli di responsabilità. Un soggetto può essere obbligato a ripristinare un sito contaminato senza che ciò comporti necessariamente la sua responsabilità penale per l'abbandono dei rifiuti.

Tale distinzione appare fondamentale per preservare la coerenza dell'intero sistema sanzionatorio ambientale⁶.

La pronuncia offre altresì interessanti spunti di riflessione in materia di sequestro preventivo.

La Corte ribadisce che il giudice cautelare non può limitarsi ad una verifica astratta della configurabilità del reato, ma deve valutare concretamente gli elementi raccolti dagli investigatori.

Anche in materia ambientale, dunque, il *fumus commissi delicti* non può ridursi ad una mera ipotesi teorica.

Occorre che gli elementi acquisiti consentano di formulare una prognosi ragionevole circa la sostenibilità dell'accusa.

Nel caso di specie tale requisito risultava assente, poiché nessun elemento collegava concretamente la proprietaria alle attività di abbandono dei rifiuti.

La decisione assume, pertanto, rilievo anche sotto il profilo delle garanzie processuali, riaffermando che le misure cautelari reali non possono trasformarsi in strumenti di anticipazione della pena o di supplenza rispetto alle difficoltà investigative⁷.

Dal punto di vista operativo, le ricadute della sentenza sono particolarmente significative per gli organi di controllo ambientale. Procure della Repubblica, polizie giudiziarie specializzate, ARPA, Carabinieri Forestali e Capitanerie di porto saranno chiamati a sviluppare accertamenti maggiormente orientati all'individuazione degli effettivi autori delle condotte di gestione illecita dei rifiuti, evitando di concentrare l'attenzione esclusivamente sulla figura del proprietario del terreno.

La mera dimostrazione della titolarità del fondo non sarà, infatti, sufficiente per sostenere l'accusa.

Occorrerà, invece, acquisire elementi idonei a dimostrare una partecipazione attiva, una condotta agevolatrice oppure l'esistenza di specifici obblighi di intervento derivanti da una concreta posizione di garanzia.

La sentenza si pone, così, in continuità con i precedenti rappresentati dalle decisioni, tra cui quella intervenuta sul caso "Cucinella", in cui la Suprema Corte aveva già escluso la configurabilità di una responsabilità omissiva del proprietario del fondo in assenza di un contributo causale all'illecito⁸.

Al contempo, essa si distingue nettamente dalle fattispecie nelle quali la giurisprudenza ha, invece, riconosciuto la responsabilità del proprietario in ragione di una sua partecipazione consapevole alle attività di gestione dei rifiuti, come avvenuto nel caso deciso dalla sentenza "Noli" del 2021⁹.

Proprio il confronto tra tali pronunce consente di individuare il criterio discrezionale fondamentale.

Ciò che rileva non è la qualità di proprietario, bensì il comportamento concretamente tenuto dal soggetto. Quando il proprietario si limita a subire l'altrui condotta illecita, la responsabilità penale deve essere esclusa.

Quando, invece, egli partecipa, agevola, tollera consapevolmente o interviene nella gestione dei rifiuti, allora la responsabilità diviene configurabile secondo le regole generali del concorso di persone nel reato.

In definitiva, la sentenza n. 1883 del 2026 rappresenta un'importante riaffermazione del principio secondo cui il diritto penale ambientale non può essere costruito attraverso scorciatoie probatorie o presunzioni di responsabilità fondate sulla mera disponibilità del bene.

⁶ P. DELL'ANNO, *Manuale di diritto dell'ambiente*, Padova, 2025, 613 ss.

⁷ Cass., Sez. Un., 29 maggio 2008, n. 25932, "Ivanov".

⁸ Cass., Sez. III, 7 ottobre 2015, n. 50997.

⁹ Cass., Sez. III, 17 settembre 2021, n. 39476.

La tutela dell'ambiente costituisce certamente un valore costituzionale primario, oggi ulteriormente rafforzato dalla riforma degli artt. 9 e 41 della Costituzione. Tuttavia, essa deve continuare a svilupparsi nel rispetto dei principi fondamentali che governano il sistema penale.

La pronuncia in esame dimostra come sia possibile perseguire efficacemente gli obiettivi di protezione ambientale senza rinunciare ai principi di legalità, colpevolezza e personalità della responsabilità penale, che rappresentano il fondamento irrinunciabile di ogni ordinamento democratico.